SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1992, n. 322.

Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM . . Pag. 3

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1992, n. 323.

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari. . . . . . . Pag. 3

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1992, n. 324.

Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate. . . . . . . Pag. 5

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1992, n. 325.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti. . . . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 febbraio 1992.

Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente . . . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1992.

Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile. Pag. 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 26 giugno 1992.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1992 e iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi . . . . . . Pag. 20

Ministero dell'ambiente

DECRETO 31 ottobre 1991.

Concessione dei contributi di cui all'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti» . . . . . Pag. 23

DECRETO 28 maggio 1992.

Finanziamento di progetti previsti dal piano triennale di salvaguardia ambientale finalizzati al risanamento del mare Adriatico (programma DEAC) . . . . Pag. 24

DECRETO 12 giugno 1992.

Finanziamento di progetti previsti dal piano triennale di salvaguardia ambientale finalizzati al risanamento idrico e al Master Plan Mediterraneo (programma DEAC) . . . Pag. 26

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 18 giugno 1992.

Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette di Milano per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri. Pag. 30

Ministero dell'interno

DECRETO 15 giugno 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere comunale del comune di Lusciano . . . . Pag. 32

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 25 giugno 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 aprile 1992, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici . . . . Pag. 32

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 4 maggio 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Caserta . . . . Pag. 33

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 24 giugno 1992.

Ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al completamento delle operazioni di smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong, provenienti dalla Nigeria. (Ordinanza n. 2291/FPC) . . . . Pag. 34

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1991.

Determinazione dei criteri di coordinamento per il segretariato del Cipet ed il servizio di segreteria amministrativa assicurato dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e delle programmazione economica . . . . Pag. 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 271, recante: «Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM». Pag. 37

Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 272, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari» . . . . Pag. 37

Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273, recante: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate» . . . . Pag. 37

Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti» . . . . Pag. 37

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 37

Riconoscimento della personalità giuridica del «Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni - C.I.N.E.A.S.», in Milano . . . . Pag. 37

Regione Abruzzo: Autorizzazione ad imbottigliare l'acqua minerale «Fonte S. Antonio» - Sponga in contenitori in vetro e in PET . . . . Pag. 37

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1992 recante: «Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 23 maggio 1992) . . Pag. 38

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1992, n. 322.

Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre un conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM per le più immediate esigenze finanziarie relative ai programmi degli enti stessi, tenuto conto in particolare di quelle riguardanti la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1991, n. 42, sono disposti i seguenti stanziamenti:

a) per l'anno 1991 è disposto un conferimento di lire 210 miliardi al Fondo di dotazione dell'IRI - Istituto per la ricostruzione industriale, di cui lire 100 miliardi da destinare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., in conto esercizio per l'anno 1992;

b) per lo stesso anno, lire 190 miliardi al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere - EFIM.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUARINO, *Ministro, ad interim, delle partecipazioni statali*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0372

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1992, n. 323.

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'erogazione di contributi alle regioni per le attività di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di ulteriori lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1992.

2. La metà delle somme stanziate al comma 1 è riservata a programmi regionali integrati diretti all'attuazione, per singole aree territoriali, di centri, beni e servizi successivi alla prima accoglienza.

3. L'entità del contributo di cui al comma 2 è determinata dal Comitato previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 1990. A tal fine il Comitato deve tener conto, in particolare, delle strutture e dei servizi di prima accoglienza realizzati dalla regione, del complesso, dell'efficacia e della organicità degli interventi e dei servizi previsti e del numero dei soggetti interessati dal programma regionale presentato. Tale Comitato è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri o, se nominato, del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore dei lavoratori immigrati e disciplina dell'attività dei girovaghi».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«*4*. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, commi 5, *5-bis*, *5-ter* e *5-quater*, qualora venga proposta e notificata, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«*1*. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna anche non definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti nei commi *5-bis* e *5-ter* del presente articolo, sono espulsi dal territorio dello Stato.».

2. Nel comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: «Sono altresì espulsi» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dai commi *5-bis* e *5-quater*, sono altresì espulsi».

Art. 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

«*5-bis*. Quando, ricorrendo lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale, si procede all'arresto dello straniero per uno dei delitti previsti dagli articoli 423 (incendio), 582 aggravato ai sensi del secondo comma dell'articolo 583 (lesione gravissima), 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi), 602 (alienazione e acquisto di schiavi), 605 (sequestro di persona), 624 (furto) aggravato ai sensi dell'articolo 625, 628 (rapina), 629 (estorsione) del codice penale, nonché per un delitto concernente le armi, per quello previsto dall'articolo 3, comma 8, del presente decreto, per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti fra quelli che precedono, il prefetto, a seguito di tempestiva comunicazione da parte degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto, dispone con decreto motivato l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente.

5-ter. Quando si procede per uno dei delitti di cui agli articoli 572 e 591 del codice penale se commesso in danno di minori, ovvero per un reato aggravato ai sensi degli articoli 111 e 112, commi primo, n. 4, secondo e terzo, del codice penale, anche fuori dei casi di flagranza, il prefetto può disporre con decreto motivato l'espulsione dello straniero con accompagnamento immediato alla frontiera, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente. A tal fine, a cura della segreteria o cancelleria competente, è data comunicazione al prefetto della pendenza del procedimento.

5-quater. L'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera è altresì disposta dal prefetto, con decreto motivato, in tutti i casi in cui lo straniero è entrato in territorio nazionale privo di un passaporto valido o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto, ove prescritto, in violazione delle disposizioni in materia di ingresso.».

Art. 5.

1. Nel comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 5, *5-bis*, *5-ter* e *5-quater*».

2. Nel comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: «o senza» sono soppresse.

3. Dopo il comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

«*12-bis*. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del presente articolo è autorizzato a

rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al dibattimento o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. All'atto del rientro, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione della misura di cui al comma 11. Una volta cessate le suddette esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.».

Art. 6.

1. Continua ad applicarsi l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo anteriormente vigente, nei confronti degli stranieri che hanno commesso uno dei reati ivi indicati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non si applicano in riferimento ai reati commessi anteriormente alla data del 4 marzo 1992.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0373

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1992, n. 324.

Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle zone colpite da eccezionali calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, di grazia e giustizia, dell'ambiente, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni Toscana e Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alle opere di presidio e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici, è autorizzata la spesa di lire 170 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato del corrispondente importo.

2. Per i lavori di somma urgenza il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, utilizzando nella misura massima di lire 50 miliardi lo stanziamento di cui al comma medesimo.

3. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano, all'uopo avvalendosi degli uffici tecnici regionali, un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) eliminazione delle situazioni di pericolo;

b) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;

c) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture di cui al comma 1;

d) riparazione dei danni subìti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini.

4. Il programma di cui al comma 3, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti e delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso entro il 31 maggio 1992 al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

5. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 3, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

6. Per l'esecuzione delle opere di somma urgenza conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, con esclusione delle regioni ivi menzionate, finalizzate alla riparazione di danni al regime idraulico, alle infrastrutture e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici, secondo le modalità previste al comma 2,

e autorizzata la spesa di lire 50 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato, per l'anno 1992, del corrispondente importo. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile al fine della individuazione delle opere di somma urgenza si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del C.N.R.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 120 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64; quanto a lire 25 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa e, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1992, mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno 1992 di cui al predetto articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Le predette disponibilità in conto residui del capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

8. All'onere di cui al comma 6, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il medesimo anno 1992.

Art. 2.

1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, nei limiti della sua disponibilità.

Art. 3.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 1, ed a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel medesimo mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità si applicano le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1991 da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

3. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate alla erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma primo, della legge 13 maggio 1985, n. 198, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella *D* della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma quinto, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

Art. 4.

1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per il 1993. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui all'articolo 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 25 miliardi per l'anno 1993. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota».

2. Le disponibilità previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'articolo 3, commi 7 e 9, per le attività di educazione ed informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attività di cui agli articoli 18, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente legge-quadro sulle aree protette, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non impegnate alla chiusura del predetto esercizio finanziario, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992.

Art. 5.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile e 7-11 maggio 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, i comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e quelli individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, e successive integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate nel complessivo limite di lire 140 miliardi per l'anno 1992, con oneri di ammortamento per capitale e interessi a carico dello Stato.

2. La individuazione dell'importo massimo della quota annua di ammortamento utilizzabile dai comuni di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Completamento degli interventi a favore delle aree colpite dai movimenti sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina ed in provincia di Rieti, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania come determinate nel decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984 (rate di ammortamento mutui)».

Art. 6.

1. Per provvedere alla realizzazione ed al completamento di interventi urgenti nei territori delle privince di Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Ascoli Piceno, Macerata, Campobasso ed Isernia colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, nonché in quelli della provincia di Varese colpiti dal nubifragio dei giorni 1° e 2 giugno 1992, sono concessi alle regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia contributi speciali nelle seguenti misure:

a) a ciascuna delle regioni Abruzzo e Marche, lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 2 miliardi per l'anno 1994;

b) alla regione Molise, lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

c) alla regione Lombardia, lire 1 miliardo per l'anno 1992 e lire 3 miliardi per l'anno 1993.

2. Con le disposizioni di cui al comma 1 le regioni interessate, anche a mezzo di delega agli enti locali, provvedono agli interventi di propria competenza, con priorità per quelli di somma urgenza, finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alle opere di presidio e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici, nonché alla riparazione di danni subiti da abitazioni e beni di privati cittadini.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per l'anno 1994.

4. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti agli eventi alluvionali di cui al comma 1, che hanno provocato danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed agli edifici pubblici, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1992, di lire 12 miliardi per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994.

5. All'onere derivante dalla attazione dei commi 3 e 4, pari a lire 19 miliardi per l'anno 1992, a lire 24 miliardi per l'anno 1993 e a lire 15 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota» e, quanto a lire 6 miliardi per l'anno 1992, a lire 11 miliardi per l'anno 1993 ed al lire 15 miliardi per l'anno 1994, l'accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistica monumentale» sotto Ministero dei lavori pubblici.

6. L'ANAS, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, esegue, con priorità nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilità stradale.

7. Le opere di cui al comma 6 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ed in relazione alle medesime i capi compartimento sono autorizzati a derogare ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche, i cui impianti od attrezzature risultino danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali nelle province di cui all'articolo 6, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno

1992, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno con la tabella *D* della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Art. 8.

1. Al fine di consentire, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nel compatimento marittimo di Pescara, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 6, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa documentata ed ammessa.

2. Ai componenti degli equipaggi delle unità di cui al comma 1 è concessa una indennità di attesa di lire 1,5 milioni in ragione di mese. Detta indennità è corrisposta per un periodo massimo di 8 mesi per le unità da ricostruire e di 5 mesi per le unità da riparare.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono approvate le modalità tecniche per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 267, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Dette disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 3.825 milioni per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi».

6. Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La camera di commercio di Pescara curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

1. Per il 1992 i limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applicano ai mutui previsti dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, come integrata e modificata dalla ordinanza in data 14 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1988.

Art. 10.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 hanno effetto dal 31 dicembre 1991, mentre le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*
MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*
GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
TESINI, *Ministro*, ad interim, *della marina mercantile*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente*
REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

92G0374

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1992, n. 325.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Occupazione d'urgenza

1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente prorogata di due anni.

Art. 2.

Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

Art. 3.

Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici

1. Il termine massimo di centottanta giorni previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale.

Art. 4.

Intervento straordinario GEPI in Sicilia

1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è differito al 31 dicembre 1992.

Art. 5.

Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri

1. Il riferimento temporale indicato all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, si intende esteso agli stanziamenti iscritti nel capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini del programma di cui all'articolo 1, primo comma, della legge medesima, a decorrere dall'anno finanziario 1992.

Art. 6.

Interventi per la torre di Pisa

1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993.

3. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1993, un contributo di lire 3.000 milioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto Ministero dei lavori pubblici «Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale».

Art. 7.

Consorzio del canale Milano-Cremona-Po

1. Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 8.

Circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 376, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Art. 9.

Gestione e manutenzione del complesso giudiziario di Napoli

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, l'amministrazione, la gestione e la manutenzione degli edifici costituenti il complesso giudiziario di Napoli sono attribuite al Ministero di grazia e giustizia, che vi provvede a mezzo della Direzione generale degli affari civili e di un'apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

2. La commissione è composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici allocati nel complesso giudiziario di Napoli, da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, dal sindaco del comune di Napoli, da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Napoli, da due funzionari di cancelleria o di segreteria giudiziarie.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, con propri decreti individua le attività di amministrazione, gestione e manutenzione, stabilisce le condizioni per concedere in appalto l'esercizio e la manutenzione degli impianti e degli altri servizi, disciplina le modalità di composizione e funzionamento della commissione e determina altresì l'importo delle risorse da iscrivere all'uopo in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a decorrere dall'anno 1992, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 10.

Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito al 31 dicembre 1992. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti.

Art. 11.

Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari

1. Per l'anno 1992, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari annuali di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese».

Art. 13.

Progetti FIO

1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili già valutati ai sensi della delibera CIPE 12 maggio 1988, ovvero ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ferma restando la destinazione per il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti delle risorse resesi disponibili a seguito di revoca di progetti concernenti i medesimi settori. Per tali progetti il Ministro dell'ambiente formula la proposta al Ministro del bilancio e della programmazione economica per l'inserimento nella proposta complessiva al CIPE.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi, di cui almeno un terzo per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

4. Gli importi relativi al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

Art. 14.

Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto

1. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura

del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.».

2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1*. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno.».

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 15.

Disponibilità residue sul fondo comune regionale

1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi del fondo comune regionale per l'anno 1990 di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è ripartito tra le regioni nel modo seguente:

Regione		Importo
Piemonte	L.	70.467.474.000
Lombardia	»	125.757.417.000
Veneto	»	66.383.999.000
Liguria	»	27.716.051.000
Emilia-Romagna	»	66.312.357.000
Toscana	»	58.355.178.000
Umbria	»	21.362.257.000
Marche	»	29.577.469.000
Lazio	»	77.314.262.000
Abruzzo	»	33.621.628.000
Molise	»	15.571.739.000
Campania	»	168.536.908.000
Puglia	»	119.729.620.000
Basilicata	»	30.653.135.000
Calabria	»	88.640.506.000
Totale . . .	L.	1.000.000.000.000

Art. 16.

Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana.

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione, viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia».

Art. 17.

Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro

1. Ai lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della somma di cui al decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, licenziati successivamente al 19 novembre 1990, per i quali non sussistano i requisiti per il godimento delle prestazioni di disoccupazione speciale previste dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, è erogata per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dal 19 novembre 1990 una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non può comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.

2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 il trattamento di famiglia in base alle norme vigenti.

3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previa individuazione degli aventi diritto.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1992 in L. 3.125.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 18.

Rifinanziamento della Artigiancassa

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526».

Art. 19.

Finanziamento del programma PRORA

1. Le somme stanziate sul capitolo 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992.

Art. 20.

Integrazione dei presupposti dell'amministrazione straordinaria

1. Si prescinde dalla verifica attinente al limite minimo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui all'impresa sia imposto, in conseguenza di decisioni degli organi comunitari in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato delle Comunità europee, di restituire allo Stato, ad enti pubblici o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore ai 50 miliardi di lire.

Art. 21.

Attuazione della decisione 24 aprile 1991 della Commissione delle Comunità europee

1. In adempimento della decisione della Commissione delle Comunità europee in data 24 aprile 1991, i contributi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità; sono inoltre soppressi le esenzioni o i rimborsi dei predetti contributi relativi a prodotti esportati verso gli Stati membri della Comunità.

2. I contributi, già previsti dalla citata legge 28 marzo 1956, n. 168, si applicano alla carta e al cartone, nonché al legno ad uso industriale, destinati al consumo nel territorio nazionale e sono dovuti dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e le altre esenzioni previste dalla normativa vigente.

3. In relazione alle indicazioni formulate dalla Commissione delle Comunità europee con la decisione di cui al comma 1, le attività svolte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, direttamente o tramite società partecipate, ivi comprese le attività di raccolta e di riciclaggio, saranno disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

Impiantistica sportiva

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1992. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

Art. 23.

Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati

1. Le agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, già prorogate con modifiche dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, sono ulteriormente differite sino al 31 agosto 1992.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei residui dello stanziamento triennale di cui alla legge 18 luglio 1989, n. 268, esistenti sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale affari generali turismo e sport del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 24.

Progetti finalizzati

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993.

2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 25.

Trattamento economico dei segretari generali delle autorità di bacino

1. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Tale trattamento non è cumulabile, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego; la stessa disposizione si applica anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa.».

Art. 26.

Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, già prorogate da ultimo dal decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 43, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1992.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in L. 60.000.000 per l'anno 1990 e in L. 120.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, quanto a L. 125.000.000, a L. 53.000.000, a L. 47.000.000, a L. 40.000.000 e a L. 35.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal 30 giugno 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 27.

Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Art. 28.

Valutazione dei rischi lavorativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

1. Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 40, 41, commi 2 e 3, 43, 44, 45, 47 e 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto medesimo è differito al 4 ottobre 1992.

2. Sino al decorso del termine di cui al comma 1, ai fini della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e la voce «rumori» della tabella allegata al decreto medesimo.

Art. 29.

Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione

1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del suindicato articolo.

Art. 30.

Teleporto del lavoro

1. È differito al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1991 indicato dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1991, n. 158, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Art. 31.

Interventi urgenti in materia di lavoro portuale

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, il commissario liquidatore, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto-legge, il cui termine di scadenza è differito al 31 dicembre 1992, nel limite di 1.500 unità.

2. Per consentire il completamento degli interventi avviati, ivi comprese le esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 1991 delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore è autorizzato a contrarre, nel secondo semestre 1992, ulteriori mutui con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 4, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 6 del 1990, nel complessivo importo di lire 183 miliardi.

3. Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

4. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992.

Art. 32.

Emissioni inquinanti da nichel

1. Il termine previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e fissazione dei valori minimi di emissione per quanto attiene al nichel e i suoi componenti come Ni, è differito al 30 settembre 1992.

Art. 33.

Norme per l'informazione al consumatore

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti di un anno.

Art. 34.

Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

Art. 35.

Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento

1. Entro il 31 dicembre 1992 il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento, così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni.

2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

3. Entro la data di cui al comma 1 si provvederà altresì ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 36.

Depositi da parte dei richiedenti servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Art. 37.

Costituzione delle aree metropolitane

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con quello del 31 dicembre 1992.

Art. 38.

Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevate dall'Istituto nazionale di statistica ai fini del calcolo dell'indennità di contingenza, intervenute nel triennio.

Art. 39.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, è autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.

Art. 40.

Limiti alla emissione di titoli pubblici e disposizioni varie

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 novembre 1991, n. 366, è sostituito come segue:

«*8*. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 141.000 miliardi.».

2. Al comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le integrazioni da apportare con provvedimenti amministrativi previsti da norme vigenti.».

Art. 41.

Norme finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 19 e 24 hanno effetto dal 31 dicembre 1991. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0375

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 febbraio 1992.

Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 6 della medesima;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1991, n. 85, con il quale, tra l'altro, si è provveduto ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1983, n. 183, alla riorganizzazione ed al potenziamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Servizio geologico nazionale, ed alla determinazione, con la tabella *B* annessa al predetto provvedimento, della dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale del medesimo Servizio geologico;

Considerato che si rende conseguentemente necessario portare in detrazione, dalle dotazioni organiche di cui al citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1989, le aliquote di personale trasferite al Servizio geologico nazionale, come riorganizzato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle dotazioni organiche complessive del Ministero dell'ambiente, di cui tale Servizio costituiva parte integrante ai sensi del previgente ordinamento;

Visto il decreto emesso dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro in data 30 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1991, registro n. 3 Ambiente, foglio n. 37, con il quale veniva determinata la dotazione organica complessiva della nona qualifica funzionale, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 216, in 62 unità, e contemporaneamente dichiarata l'indisponibilità di 31 posti nelle dotazioni organiche tanto dell'ottava quanto della settima qualifica funzionale del personale del Ministero dell'ambiente;

Considerato che, in relazione alle nuove dotazioni organiche definite a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, si rende necessario rideterminare conseguentemente le dotazioni organiche cumulative della nona qualifica funzionale ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la nota n. 10338/PR 4.3 del 5 settembre 1991 del Ministero dell'ambiente, con la quale, in relazione a quanto premesso, vengono formulate motivate proposte di rideterminazione, previa nuova quantificazione, delle dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'ambiente;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sezione II, in data 9 dicembre 1991;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'ambiente sono riderminate secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 febbraio 1992

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1992
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 58

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE.

RUOLI ORGANICI

Nona qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 46.

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
1/A - Direttore amministrativo	13
13/A - Direttore amministrativo contabile	4
17/A - Esperto economico finanziario	1

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
32/A - Direttore interprete traduttore	1
204/A - Esperto cartografo	1
211/A - Architetto direttore coordinatore	2
213/A - Biologo direttore coordinatore	3
215/A - Chimico direttore coordinatore	2
220/A - Fisico direttore coordinatore	2
222/A - Geologo direttore coordinatore	3
224/A - Ingegnere direttore coordinatore	3
232/A - Matematico direttore	1
248/A - Direttore agrario	1
265/A - Direttore di biblioteca	1
286 - Ecologo direttore coordinatore	6
296 - Analista esperto di procedure	1
297 - Analista esperto di sistemi	1
Totale . . .	46

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 91 (*).

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo	23 *(a)*
13 - Funzionario amministrativo contabile	9 *(b)*
17 - Analista economico finanziario	1
32 - Revisore interprete traduttore	3
204 - Cartografo direttore	4 *(c)*
211 - Architetto direttore	3
213 - Biologo direttore	5 *(d)*
215 - Chimico direttore	5 *(e)*
220 - Fisico direttore	4 *(f)*
222 - Geologo direttore	6 *(g)*
224 - Ingegnere direttore	6 *(h)*
232 - Matematico coordinatore	1
248 - Funzionario agrario	3
265 - Bibliotecario	2
271 - Analista di sistema	2
272 - Analista di procedure	1
287 - Ecologo direttore	13 *(l)*
Totale . . .	91

(*) In tale dotazione organica, n. 23 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure:

(a) dei quali 2 indispensabili; *(b)* dei quali 1 indisponibile; *(c)* dei quali 4 indisponibili; *(d)* dei quali 1 indisponibile; *(e)* dei quali 2 indisponibili; *(f)* dei quali 2 indisponibili; *(g)* dei quali 5 indisponibili; *(h)* dei quali 2 indisponibili; *(i)* dei quali 1 indisponibile; *(l)* dei quali 3 indisponibili.

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 93 (*).

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	25 *(m)*
14 - Collaboratore amministrativo contabile	9
18 - Collaboratore economico finanziario	1
29 - Collaboratore statistico	1
33 - Traduttore interprete	4 *(n)*
203 - Capo tecnico	5
212 - Architetto	4 *(o)*
214 - Biologo	5 *(p)*
216 - Chimico	5 *(q)*
221 - Fisico	3
223 - Geologo	3 *(r)*
225 - Ingegnere	5 *(s)*
233 - Matematico	1
249 - Collaboratore agrario	1
266 - Collaboratore bibliotecario	1
273 - Analista	4 *(t)*
274 - Programmatore di sistema	2
275 - Capo sala macchine	1
288 - Ecologo	13 *(u)*
Totale . . .	93

(*) In tale dotazione organica, n. 23 posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure:

(m) dei quali 4 indisponibili; *(n)* dei quali 1 indisponibile; *(o)* dei quali 1 indisponibile; *(p)* dei quali 2 indisponibili; *(q)* dei quali 2 indisponibili; *(r)* dei quali 2 indisponibili; *(s)* dei quali 2 indisponibili; *(t)* dei quali 2 indisponibili; *(u)* dei quali 7 indisponibile.

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 78.

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo	34
15 - Ragioniere	12
30 - Assistente statistico	1
34 - Assistente linguistico	3
188 - Assistente tecnico	1
190 - Assistente tecnico per l'elettronica industriale	3
276 - Programmatore	5
289 - Ufficiale ecologico	19
Totale . . .	78

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 101.

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	31
6 - Stenodattilografo	16
8 - Coordinatore di rimessa	3
12 - Autista meccanico specializzato	1
16 - Operatore amministrativo contabile	7
31 - Operatore statistico	1
122 - Fotocompositore specializzato	1
207 - Disegnatore specializzato	4
264 - Operatore tecnico specializzato di laboratorio	4
282 - Operatore di sala macchine	1
283 - Addetto a personal computers	16
290 - Assistente ecologico	16
Totale . . .	101

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 68.

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
5 - Coadiutore	23
7 - Dattilografo	18
11 - Autista meccanico	3
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia	4
23 - Addetto ai servizi di vigilanza	2
124 - Fotografo editoriale	1
208 - Telefonista telescrivente operatore radio	4
284 - Addetto alle unità di acquisizione dati	3
Totale . . .	68

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 41.

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
10 - Conducente di automezzi	13
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	28
Totale ...	41

Seconda qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 6.

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
25 - Addetto alle attrezzature e pulizie	6
Totale ...	6

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti in data 5 settembre 1989, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 96, pubblicato nel suppl. ord. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale *n. 33 dell'8 febbraio 1991.*

92A3054

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1992.

Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 16 maggio 1984, n. 138;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 e 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1988, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 90, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale della Direzione generale dell'aviazione civile - Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 6 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1989, registro n. 10, foglio n. 6, con il quale, ai sensi dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, è stata determinata in ottanta posti la dotazione organica cumulativa della nona qualifica funzionale del medesimo Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, ed è stata contestualmente dichiarata l'indisponibilità di n. 40 posti tanto nell'ottava quanto nella settima qualifica funzionale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la nota n. 138006 del 5 settembre 1991 con la quale il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in attuazione degli articoli 2 e 3 del citato decreto interministeriale 20 dicembre 1988 ed ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ha formulato la proposta di ripartizione degli ottanta posti della nona qualifica funzionale tra i vari profili professionali ascritti a detta qualifica funzionale, previa contestuale ripartizione dei posti da dichiarare complessivamente indisponibili, in misura corrispondente, nei profili professionali della settima e della ottava qualifica funzionale;

Tenuto conto che la dotazione organica dei profili professionali della nona qualifica funzionale, così come proposta dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, permane nei limiti della dotazione organica complessiva già determinata con il citato decreto interministeriale 20 dicembre 1988;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sezione II, in data 9 dicembre 1991;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, sono determinate secondo l'allegata tabella *A* (ruoli organici) che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1988, citato in premessa, rimanendo invariate le allegate tabelle *B* (posti in soprannumero ai sensi dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775), *C* (posti in soprannumero ai sensi dell'art. 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98) e *D* (posti in soprannumero ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 marzo 1992

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1992
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 61

TABELLA A

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE.

RUOLI ORGANICI

Nona qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 80.

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
1/A - Direttore amministrativo	43
28/A - Direttore statistico	1
183/A - Ispettore capo di volo	3
184/A - Ispettore capo della circolazione aerea e della assistenza al volo	2
185/A - Investigatore capo di incidenti aerei	1
211/A - Architetto direttore coordinatore	1
222/A - Geologo direttore coordinatore	1
224/A - Ingegnere direttore coordinatore	27
296 - Analista esperto di procedure	1
Totale . . .	80

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 160 (*).

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo	69 *(a)*
20 - Analista di organizzazione	5 *(b)*
28 - Funzionario statistico	2 *(c)*
183 - Ispettore di volo	20 *(d)*
184 - Ispettore della circolazione aerea e della assistenza al volo	8 *(e)*
185 - Investigatore di incidenti aerei	8 *(f)*
211 - Architetto direttore	2
222 - Geologo direttore	1
224 - Ingegnere direttore	44 *(g)*
272 - Analista di procedure	1
Totale . . .	160

(*) In tale dotazione organica, n. 40 posti sono resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e distribuiti nei profili professionali nelle seguenti misure:

(a) dei quali 15 indisponibili; *(b)* dei quali 1 indisponibile; *(c)* dei quali 1 indisponibile; *(d)* dei quali 3 indisponibili; *(e)* dei quali 2 indisponibili; *(f)* dei quali 1 indisponibile; *(g)* dei quali 17 indisponibili.

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 261 (**).

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	101 *(h)*
29 - Collaboratore statistico	2
33 - Traduttore interprete	6
186 - Capo addetto al traffico aereo	70
203 - Capo tecnico	61
212 - Architetto	4 *(i)*
223 - Geologo	1
225 - Ingegnere	13 *(l)*
266 - Collaboratore bibliotecario	1
273 - Analista	2 *(m)*
Totale . . .	261

(**) In tale dotazione organica, n. 40 posti sono resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e distribuiti nei profili professionali nelle seguenti misure:

(h) dei quali 28 indisponibili; *(i)* dei quali 1 indisponibile; *(l)* dei quali 10 indisponibili; *(m)* dei quali 1 indisponibile.

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 313.

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo	66
15 - Ragioniere	12
187 - Addetto al traffico aereo	208
188 - Assistente tecnico	23
276 - Programmatore	4
Totale . . .	313

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 273.

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	100
6 - Stenodattilografo	5
8 - Coordinatore di rimessa	4
12 - Autista meccanico specializzato	78
16 - Operatore amministrativo contabile	42
39 - Aggiustatore meccanico specializzato	25
51 - Elettricista specializzato	4
209 - Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	10
281 - Registratore dati	5
Totale . . .	273

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 212.

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
5 - Coadiutore	62
9 - Conducente di automezzi speciali	26
11 - Autista meccanico	24
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia	10
23 - Addetto ai servizi di vigilanza	45
35 - Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche	4
38 - Aggiustatore meccanico	15
50 - Elettricista	4
61 - Operatore per la lavorazione di materiali non metallici	2
65 - Muratore	2
67 - Pittore	2

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
69 - Falegname	2
71 - Idraulico	3
119 - Tipografo impressore	2
285 - Addetto alle macchine ausiliarie	9
Totale ...	212

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 86.

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
10 - Conducente di automezzi	8
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	58
210 - Addetto alle lavorazioni	20
Totale ...	86

Seconda qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 10.

Profili professionali/Codice denominazione	Dotazione organica
25 - Addetto alle attrezzature e pulizie	10
Totale ...	10

TABELLA *B*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE.

POSTI IN SOPRANNUMERO AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775

Sesta qualifica funzionale: totale posti in soprannumero n. 4.

Profili professionali/Codice denominazione	Numero posti
3 - Assistente amministrativo	1
188 - Assistente tecnico	3
Totale ...	4

Quarta qualifica funzionale: totale posti in soprannumero n. 37.

Profili professionali/Codice denominazione	Numero posti
5 - Coadiutore	37
Totale ...	37

Terza qualifica funzionale: totale posti in soprannumero n. 2.

Profili professionali/Codice denominazione	Numero posti
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
Totale ...	2

TABELLA *C*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE.

POSTI IN SOPRANNUMERO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 9 MARZO 1971, N. 98

Sesta qualifica funzionale: totale posti in soprannumero n. 2.

Profili professionali/Codice denominazione	Numero posti
3 - Assistente amministrativo	1
187 - Addetto al traffico aereo	1
Totale ...	2

Terza qualifica funzionale: totale posti in soprannumero n. 2.

Profili professionali Codice denominazione	Numero posti
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
210 - Addetto alle lavorazioni	1
Totale ...	2

TABELLA *D*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE.

POSTI IN SOPRANNUMERO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1984, N. 138

Sesta qualifica funzionale: totale posti in soprannumero n. 56.

Profili professionali/Codice denominazione	Numero posti
187 - Addetto al traffico aereo	56
Totale ...	56

Quarta qualifica funzionale: totale posti in soprannumero n. 16.

Profili professionali/Codice denominazione	Numero posti
11 - Autista meccanico	16
Totale ...	16

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 1988, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 90, pubblicato nel suppl. ord. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale *n. 33 dell'8 febbraio 1991.*

92A3055

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1992.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1992 e iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1987, registro n. 24 Finanze, foglio n. 44, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1987, concernente l'iscrizione in tariffa di un tipo di condizionamento di fiammiferi denominato «Maxi-Box»;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 15 Finanze, foglio n. 314, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1989, concernente la variazione dell'aliquota d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1990, registro n. 13 Finanze, foglio n. 16, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1990, concernente tra l'altro l'iscrizione nella tariffa di vendita di nuovi tipi di confezionamento di fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1990, registro n. 17 Finanze, foglio n. 62, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 1990, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, la rideterminazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi con decorrenza 27 giugno 1990 nonché delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi omaggio e nominativi e la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1991, registro n. 22 Monopoli, foglio n. 283, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1991, concernente fra l'altro la variazione della tariffa di vendita al pubblico di fiammiferi e rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1991;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 9,50 per cento;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 27 maggio 1992 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate in data 26 giugno 1992 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di procedere ad una revisione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, con la variazione dei prezzi di vendita e la rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione nonché, l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi denominati «Lady-S» e «Maxi-Box S»;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, due nuovi tipi di condizionamenti di fiammiferi, denominati «Lady-S» e «Maxi-Box S» le cui caratteristiche sono così determinate:

a) Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 20 fiammiferi legno paraffinato, amorfo denominata «Lady-S»:

Fiammifero:

lunghezza senza capocchia: mm 44;
lunghezza con capocchia: mm 45;
calibro o diametro: mm 2,2 × 2,1;
tolleranza massima misure: 2%.

Involucro:

a) esterno:
dimensioni: mm 57 × 36 × 8/53 × 35,5 × 9,4;
grammatura cartoncino: g/mq da 280 a 320;

b) interno:
dimensioni: mm 57 × 35 × 7/53 × 34,5 × 8,4;
grammatura cartoncino: g/mq da 270 a 290;

c) contenuto involucro: 20 fiammiferi.

Tolleranza nel contenuto: 4%.

Raspante o ruvido: su un solo lato.

Impacco: espositore in cartoncino contenente 50 scatole.

Imballo: standard, in scatoloni di cartone ondulato da 20 espositori.

Varie: paraffinatura tale da consentire la combustione di almeno metà del fiammifero in posizione verticale.

b) Scatola di fiammiferi denominata «Maxi-Box S» con ruvido al fosforo amorfo:

dimensioni della scatola; dimensioni e numero dei fiammiferi uguale al tipo «Maxi-Box», iscritto in tariffa con decreto ministeriale 16 aprile 1987 già citato nelle premesse;

striscia per l'accensione con fosforo amorfo sui due lati e conseguente fiammifero con capocchia di sicurezza.

Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi e le relative aliquote di imposta di fabbricazione sono stabiliti nelle misure indicate negli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per le marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di «Lady-S» e «Maxi-Box S».

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

44) colore «rosso-giallo» con legenda «Svedesi» in basso per la scatola di cartoncino con 20 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «Lady-S».

Fino a quando non sarà possibile disporre della specifica marca contrassegno di cui ai due commi precedenti, possono essere applicate sul nuovo tipo di fiammifero «Lady-S» le marche indicate all'art. 1, n. 8, del ripetuto decreto-ministeriale 22 dicembre 1958.

La marca contrassegno da applicare sulla scatola di «Maxi-Box S» è quella di colore «rosso violaceo», indicata all'art. 1, n. 43, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, già citato nelle premesse.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

1. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80» . . . L. 350
2. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo . . . » 200
3. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40» . . . » 300
4. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata » 700
5. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo . . . L. 700
6. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto» . . . » 10.000
7. Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva» . . . » 250
8. Scatola di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominato «Lady-S» . . . » 250
9. Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva» . . . » 300
10. Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva» . . . » 350
11. Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva» . . . » 600
12. Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100» . . . » 350
13. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari» . . . » 350
14. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box S» . . . » 900
15. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo denominati «Maxi-Box S» . . . » 900
16. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80» . . . » 10.300
17. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80» . . . » 5.150
18. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40» . . . » 9.100
19. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40» . . . » 4.550
20. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40» . . . » 9.100
21. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40» . . . » 4.550
22. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S/100» . . . » 10.300
23. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S/100» . . . » 5.150
24. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari 100» . . . » 10.300
25. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari 100» . . . » 5.150

Art. 3.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80»	66,475	55,825
2. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	51,63	31,90
3. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	112,86	47,85
4. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	167,96	111,65
5. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	169,67	111,65
6. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	1.511,15	1.595
7. Scatola di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo denominati «Lady-S»	56,735	39,875
8. Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	76,075	39,875
9. Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	75,96	47,85
10. Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	43,115	55,825
11. Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	85,88	95,70
12. Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	71,905	55,825
13. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	73,625	55,825
14. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box»	150,15	143,55
15. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominato «Maxi-Box S»	150,15	143,55
16. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80»	1.566,90	1.642,85
17. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Cerini S/80»	783,45	821,42
18. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40»	2.680,14	1.451,45
19. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Svedesi S/40»	1.340,07	725,72
20. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40»	1.794,54	1.451,45
21. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Minerva 40»	892,27	725,72
22. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S/100»	1.697,22	1.642,85
23. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari S/100»	848,61	821,42
24. Confezione da 24 scatole in pellicola trasparente di «Familiari 100»	1.738,50	1.642,85
25. Confezione da 12 scatole in pellicola trasparente di «Familiari 100»	869,25	821,42

Art. 4.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi sono stabilite per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

Cerini	L.	12
Svedesi	»	33
Bossoli	»	20
Controvento	»	66
Caminetto	»	174
Lady-S	»	33
Minerva	»	30
Minerva giganti	»	50
Familiari	»	12
Maxi-Box	»	12
Maxi-Box S	»	12

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore con effetto dal 1° luglio 1992.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992
Registro n. 44 Finanze, foglio n. 46

92A3132

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 31 ottobre 1991.

Concessione dei contributi di cui all'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che con il proprio decreto 5 luglio 1988, n. 283 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 23 luglio 1988), sono state definite le procedure, i tempi e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della citata normativa;

Considerato che sulla base dell'art. 4 del già citato decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283, l'istruttoria tecnica dei programmi di investimento è stata affidata alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che spetta al Ministro dell'ambiente la determinazione della lista degli interventi ammessi al contributo, con indicazione dei relativi finanziamenti concessi, nonché l'indicazione sia delle procedure per il trasferimento dei fondi sia delle fasi dell'attività per il controllo e la verifica periodica dello stato di avanzamento degli interventi medesimi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 15 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 1989, con il quale sono stati ammessi a finanziamento quarantacinque progetti per un importo complessivo di lire 39.833 milioni a valere quanto a lire 20.000 milioni sullo stanziamento dell'anno 1987 e quanto a lire 19.833 milioni su quello dell'anno 1988;

Visti i decreti del Ministero dell'ambiente numeri 1105/GAB, 1106/GAB, 1107/GAB, 1108/GAB, 1109/GAB, 1110/GAB, 1112/GAB emessi in data 25 settembre 1990 e n. 100/MINAMB/G emesso in data 24 luglio 1991 relativi alla revoca dei contributi concessi con il citato decreto del 15 giugno 1989, alle società Unicem, A.C.R.A.F. S.r.l., Fodeco S.n.c., IM & P. S.r.l., Teksid S.p.a., Salchi S.p.a., Edilfibro S.p.a. e Cromos tintorie nuove fibre, in corso di registrazione;

Considerato che la somma complessiva dei finanziamenti revocati ammonta a lire 12.507 milioni e che, conseguentemente, occorre procedere al finanziamento di ulteriori e presentati programmi di investimento, ai sensi dell'art. 8 del già citato decreto ministeriale del 15 giugno 1989;

Vista a tal riguardo la relazione della citata commissione tecnico-scientifica concernente la valutazione effettuata ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 15 giugno 1989 da cui risultano meritevoli di finanziamento solo ulteriori sette progetti pervenuti entro il 22 settembre 1988 e per un importo di contributi complessivi di lire 6.081,8 milioni;

Considerato che nella citata relazione della commissione tecnico-scientifica, sono altresì contenute le valutazioni conclusive relative ai progetti presentati entro il 31 luglio 1989 da cui risultano meritevoli di finanziamento sei progetti per un importo di lire 5.078 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale del 15 giugno 1989 indicato nelle premesse sono ammessi al contributo provvisorio in conto capitale nella misura del 30% della spesa, i programmi di investimento indicati nell'allegato 1 del presente decreto per l'importo di lire 11.159,8 milioni.

Tale spesa graverà sul cap. 7703 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente a carico dei residui dell'anno 1988 resisi disponibili a seguito delle revoche dei contributi indicati in premessa.

Art. 2.

La concessione dei contributi disposta col precedente art. 1 è interamente regolata dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente del 15 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 1989, il cui articolato si intende integralmente richiamato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1992
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 3

ALLEGATO 1

PROGETTI PER IL RECUPERO DI MATERIALI E DI FONTI ENERGETICHE - IMPIANTI PILOTA 1988 e 1989
(Legge n. 441/1987, art. 14, comma 3)

N. prog.	Soggetto proponente	TITOLO DEL PROGETTO	Contributo concesso (*)
13	OS.LA S.p.a.	Realizzazione opificio per la lavorazione di materiali di recupero costituiti da alimentari esausti, peli e piume animali, budellame e sangue	1.155,00
16	Geovis S.r.l.	Ristrutturazione e potenziamento dell'impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali di S. Agata Bolognese	2.807,00
86	Silap S.p.a.	Modifica del ciclo produttivo della fornace SILAP a seguito della miscelazione di argilla con fanghi derivanti dal processo di produzione della carta	360,00
101	Carbo chimica italiana	Impianto di essiccamento di fanghi di carbonato di calcio classificati come rifiuti speciali	195,00
111	Ditta F.C. S.r.l.	Impianto di stoccaggio di R.S. e tossico-nocivi (gestione in scala reale) e ottimizzazione pilota di fini del riutilizzo e recupero energetico	450,00
151	Trevisan Giuseppe. . .	Impianto di cernita e selezione rifiuti speciali assimilabili agli urbani con recupero materia prima per cartiere	300,00
161	S.T.S. S.r.l. Turbigo. .	Piattaforma trattamento fanghi per produzione compost	814,80
		Totale sette progetti . . .	6.081,80
6	Veneta mineraria S.p.a.	Trattamento reflui con recupero di acido solforico e recupero di energia elettrica	2.400,00
16	S.A.B.E.D. S.p.a. . . .	Sistema e processo per il recupero di materia prima dagli scarti del trattamento primario del minerale. Possibilità di collocamento sul mercato del restante materiale	630,00
27	Ecocontrol S.r.l.	Progetto pilota per riutilizzazione ceneri derivanti dall'incenerimento di rifiuti solidi urbani di rifiuti speciali e tossici-nocivi e dalla combustione del carbone	449,00
47	Deltacogne S.p.a. . . .	Impianto per il trasporto e la modulazione delle polveri risultanti dal filtraggio dei fumi prodotti dai forni e dagli impianti dell'acciaieria	105,00
68B	Acc. e fer. lomb. Falck	Impianto di trattamento dei sottoprodotti solidi scorie derivanti dalla produzione del ferrocromo superraffinato	450,00
75	Codemonte S.p.a. . . .	Valorizzazione energetica dei rifiuti industriali nella produzione di conglomerati argillosi inerti	1.044,00
		Totale generale . . .	11.159,80

(*) Importi espressi in milioni di lire.

92A3061

DECRETO 28 maggio 1992.

Finanziamento di progetti previsti dal piano triennale di salvaguardia ambientale finalizzati al risanamento del mare Adriatico (programma DEAC).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57, istitutiva dell'Autorità per l'Adriatico ed in particolare l'art. 2 riguardante il piano di risanamento del mare Adriatico;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990 relativa all'approvazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, emanata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 305/1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 1990;

Considerato che tra le direttrici programmatiche operative della citata deliberazione del 3 agosto 1990 è inserito il programma «Depurazione delle acque» (DEAC) avente quale obiettivo generale «il recupero e il

mantenimento di caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici tali da ripristinare la corretta utilizzazione delle acque per usi diversi tra cui è fissato come prioritario quello idropotabile»;

Considerato che tra le tipologie di interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella citata delibera CIPE 3 agosto 1990 e finalizzati alla formazione del quadro conoscitivo è individuato tra le altre il Master Plan dell'Adriatico;

Considerato che le iniziative relative alle «analisi, indagini tecniche e studi, ivi compresi quelli preliminari alla predisposizione di piani e programmi sono coordinate direttamente dal Ministero dell'ambiente secondo le modalità generali di finanziamento di cui alla sez. 5 (cap. 4, par. 2) della deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990;

Considerato che all'art. 4 della citata legge n. 57/90 è stanziata la somma di lire 5.000 milioni per le finalità di cui all'art. 2 della stessa legge;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1990 ed in particolare la tabella *D*, concernente il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale, con la quale si rifinanzia la legge n. 57/90 con lire 30.000 milioni ripartiti poi nella legge di bilancio 1990, che assegna 3.000 milioni sul cap. 7601 del Ministero dell'ambiente;

Vista la delibera dell'Autorità per l'Adriatico n. 11 del 17 settembre 1991 con la quale la somma di lire 3.000 milioni stanziati dalla citata legge finanziaria n. 405/90, viene destinata ad integrare la somma già stanziata con legge n. 57/90 unitamente alla medesima;

Considerato pertanto che per gli interventi di cui al piano triennale sono disponibili complessivamente risorse finanziarie per lire 8.000 milioni collocati quanto a lire 5.000 milioni sull'esercizio finanziario 1990 e quanto a lire 3.000 milioni sull'esercizio finanziario 1991;

Vista la relazione tecnica del 20 dicembre 1991, prot. n. 11/RIS, della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, incaricata di valutare le proposte di finanziamento;

Considerato che i risultati della valutazione della commissione tecnico-scientifica, nonché le conseguenti proposte di finanziamento sono meritevoli di approvazione, con le osservazioni e prescrizioni dalla stessa formulate e analiticamente riportate nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1992, registro n. 2, foglio n. 54, con il quale è stato approvato il programma riguardante il piano di risanamento del mare Adriatico con la relativa quantificazione finanziaria;

Considerato che con il citato decreto ministeriale 30 dicembre 1991 per le finalità ivi descritte è stato assunto l'impegno complessivo di lire 8.000 milioni;

Ritenuta così l'esigenza di procedere, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione del CIPE alla sez. 5, cap. 4, par. 2, relativamente agli interventi di competenza diretta del Ministero dell'ambiente, alla preliminare emissione di specifico decreto di approvazione delle proposte ammesse a finanziamento, con la correlata determinazione della misura del finanziamento concesso, e rinviando a successivi contratti di affidamento, da stipularsi con i soggetti ammessi a finanziamento, le modalità di erogazione dei finanziamenti stessi con le correlate attività di verifica e di controllo del Ministero dell'ambiente;

Considerato pertanto che il presente decreto nell'approvare ed ammettere a finanziamento i progetti, individua altresì gli oggetti di ciascuno intervento, i soggetti titolari dei finanziamenti stessi e determina l'entità del relativo finanziamento concesso;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il finanziamento dei progetti di cui all'allegato 1 per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per un totale di lire 8.000 milioni, con le osservazioni e prescrizioni indicate nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

Con appositi contratti di affidamento da stipularsi ai sensi della sez. 5, cap. 4, par. 2, della deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 e delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato con i soggetti titolari ammessi a finanziamento, e di cui al precedente art. 1, saranno stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti stessi con le correlate attività di verifica e di controllo da parte del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

La spesa di cui al precedente art. 1 farà carico a quella determinata con il decreto ministeriale 30 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1992, registro n. 2, foglio n. 54, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1992

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO 1

PROGETTI FINANZIATI

Progr.	Codice protoc.	Tip. proven.	Reg.	Sett.	Tipolog.	Titolo del progetto	Titolare	Finanziamento concesso (*)
1099	498.00/DEAC	DG		E		Piano di risanamento del mare Adriatico - Master Plan mare Adriatico (vedi prog. 93)	Costituendo Consorzio tra: Palomar S.r.l, Consorzio Pelagos, Enea, IBM Semea S.r.l., Cise S.p.a., Idroser S.p.a.	3.600,00
1096	501.00/DEAC	DG	INT	E		Piano di risanamento, tutela e valorizzazione del mare Adriatico	Associazione temporanea di imprese tra: Aquater S.p.a. e Lotti e Associati S.p.a.	2.200,00
1100	502.00/DEAC	DG	INT	E		Analisi studi ed indagini tecniche preliminari alla formulazione del piano di risanamento Master Plan dell'Adriatico	Consorzio Adriatico: Italimpianti - Calcestruzzi	2.200,00
							Totale generale - Numero prog. 3 . . .	8.000,00

(*) Importi espressi in milioni di lire.

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI

Progetto	Attività	Costi
498	*A)* Quadro conoscitivo:	
	Sistema socio-economico e normativo.	1.180
	B) Scenari di riferimento e fattibilità interventi:	
	Sistema socio-economico, ecosistema, proposte di risanamento e schema di piano.	1.230
	C) Sistema informativo e di monitoraggio:	
	Progettazione e realizzazione primo modulo.	1.190
	Totale . . .	3.600
501	*A)* Quadro conoscitivo:	
	Sistema fisico-ambientale	1.180
	B) Modelli di simulazione:	
	Rassegna e calibrazione.	1.020
	Totale . . .	2.200
502	*A)* Quadro conoscitivo:	
	Scarichi ed infrastrutture	720
	B) Sperimentazione:	
	Metodologie di adeguamento degli scarichi e del loro monitoraggio	1.480
	Totale . . .	2.200

92A3062

DECRETO 12 giugno 1992.

Finanziamento di progetti previsti dal piano triennale di salvaguardia ambientale finalizzati al risanamento idrico e al Master Plan Mediterraneo (programma DEAC).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, sulla «programmazione triennale per la tutela dell'ambiente», in particolare, l'art. 8 (piani di risanamento idrico per i bacini Arno, Tevere, Liri, Garigliano e Volturno) e l'art. 15 (Master Plan Mediterraneo);

Vista la legge 4 agosto 1989, n. 283, concernente provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti e, in particolare, l'art. 2-*bis* (Piani di risanamento mare Adriatico, bacini nazionali, regionali e interregionali);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990, relativa all'approvazione del «Programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale», emanata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 305/1989 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 1990);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 luglio 1991, riguardante «modificazioni al Programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190, del 14 agosto 1991;

Considerato che tra le direttive programmatiche operative della citata deliberazione del 3 agosto 1990 è inserito il programma generale «Depurazione delle acque», in sigla DEAC, avente quale obiettivo generale «il recupero e il mantenimento di caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici tali da ripristinare la piena funzionalità ambientale, e da consentire la corretta utilizzazione delle acque per usi diversi, tra cui è fissato come prioritario quello idropotabile»;

Considerato che, tra le tipologie degli interventi del citato programma generale DEAC, le iniziative relative alle «analisi, indagini tecniche e studi, ivi compresi quelli preliminari alla predisposizione di piani e programmi» sono coordinate direttamente dal Ministero dell'ambiente secondo le modalità generali di finanziamento di cui alla sez. 5 (cap. 4, par. 2) della deliberazione CIPE del 3 agosto 1990;

Considerato che con la più volte citata deliberazione del CIPE si è proceduto anche alla ripartizione delle risorse finanziarie previste dalla legge n. 305/89, nonché dalla legge n. 283/89, per gli anni 1989 e 1990;

Considerato che per gli interventi previsti per il raggiungimento delle citate finalità sono risultate disponibili complessivamente risorse finanziarie pari a lire 41.400 milioni, previste quanto a lire 10.750 milioni dalla legge n. 305/89, art. 8 (bacini nazionali) allocate sul cap. 7603/R; quanto a lire 1.000 milioni dalla legge n. 305/89 art. 15 (Master Plan Mediterraneo) allocate sul cap. 7603/R; quanto a lire 13.150 milioni dalla legge n. 305/89, art. 2-*bis* (bacini nazionali) allocate sul cap. 7603/R; quanto a lire 16.500 milioni dalla legge n. 283/89, art. 2-*bis* (altri bacini) allocate sul cap. 7603/R;

Vista la relazione tecnica del 13 dicembre 1991, prot. 9/RIS/91, della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di valutazione e risanamento ambientale di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, incaricata di valutare le proposte di finanziamento;

Considerato che i risultati della valutazione della citata commissione tecnico-scientifica nonché le conseguenti proposte di finanziamento sono meritevoli di approvazione, con le osservazioni e prescrizioni dalla stessa formulate e analiticamente riportate nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto;

Visto il proprio decreto ministeriale 30 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1992, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stato approvato il programma generale DEAC con la relativa quantificazione finanziaria;

Considerato che con il citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1991 per le finalità ivi descritte è stato assunto l'impegno complessivo di L. 41.400.000.000;

Ritenuta, così, l'esigenza di procedere secondo quanto previsto dalla citata deliberazione CIPE alla sez. 5, cap. 4, par. 2, relativamente agli interventi di competenza diretta del Ministero dell'ambiente, alla preliminare emissione di specifico decreto di approvazione delle proposte ammesse a finanziamento, con la correlata determinazione della misura del finanziamento concesso, e rinviando a successivi contratti di affidamento da stipularsi con i soggetti ammessi a finanziamento, le modalità di erogazione dei finanziamenti stessi con le correlate attività di verifica e controllo da parte del Ministero dell'ambiente;

Considerato, pertanto, che il presente decreto, nell'approvare ed ammettere a finanziamento i progetti, individua altresì gli oggetti di ciascun intervento, i soggetti titolari dei finanziamenti stessi, e determina l'entità del relativo finanziamento concesso;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il finanziamento dei progetti di cui all'allegato 1 per gli importi a fianco di ciascuno indicati per un totale di lire 41.400 milioni, con le osservazioni e prescrizioni indicate nell'allegato 2 al presente decreto.

L'esclusione dei progetti ammessi a finanziamento dovrà tenere in considerazione quanto disposto dalle normative emanate in materia di pianificazione, gestione e tutela delle risorse idriche, successivamente alla presentazione al Ministero dell'ambiente dei progetti stessi.

Art. 2.

Con appositi contratti di affidamento da stipularsi ai sensi della sez. 5, cap. 4, par. 2, della deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 e delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato con i soggetti titolari ammessi a finanziamento, e di cui al precedente art. 1, saranno stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti stessi con le correlate attività di verifica e di controllo da parte del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

La spesa di cui al precedente art. 1 farà carico a quella determinata con il decreto ministeriale 30 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1992, registro n. 2, foglio n. 70, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1992

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO 1

PROGETTI FINANZIATI

Progr.	Codice protoc	Tip. proven.	Reg.	Sett.	Tipolog.	Titolo del progetto	Titolare	Finanziamento concesso (*)
101	9.00/DEAC	DE	PUG	E		Programma di studio per il recupero dell'ecosistema degli stagni delle Cesine	Associazione Italiana per il W.W.F.	1.500,00
106	13.00/DEAC	DE	INT	E		Piano di bacino del fiume Livenza . . .	Consorzio C.S.P.B.	1.000,00
86	18.00/DEAC	DE	INT	E		Piano di risanamento ambientale del bacino idrografico Liri-Garigliano	Servizio ingegneria S.r.l.	2.550,00
74	22.00/DEAC	DE	INT	E		Approfond. e completam. analisi tec-economiche e delle formulazioni propositive propedeut. per redazione del piano di risan. bacino Volturno (Identico al p. 473)	Associazione di impresa: Tei S.p.a., Ses S.p.a., Stia S.r.l.	2.000,00
188	30.00/DEAC	DE	FVG			Bacino Tagliamento: studio effetti delle trasformaz. irrigue sui consumi dell'acqua, modalità di derivazione, ricarica di falda e dilavamento di inquinanti	R.T.I.: Studio di ingegneria C.P.C., Studio Galli, Zollet ingegneria S.p.a., S.G.I. S.p.a., Studio Altieri S.r.l.	1.000,00
191	32.00/DEAC	DE	FVG			Studio conoscitivo stato di qualità delle acque superf. e profonde del bac. f. Isonzo ai fini del controllo e razionalizz. degli attingimenti in atto e previs.	R.T.I.: Zollet ingegneria S.p.a., Studio Altieri S.r.l., Studio ingegneria C.P.C., Studio Galli S.r.l., S.G.I. S.p.a.	1.000,00
189	33.00/DEAC	DE	VEN			Studio conoscitivo e prog. pilota elaboraz. di piano di interventi per monitor. e salvag. risorse idropotabili da microinquinanti del Piave (Identico al p. 409)	R.T.I.: Società generale di ingegneria S.p.a., Battelle Europe - Centre De Recherche de Geneve, serv. ing. S.r.l.	1.000,00
184	34.00/DEAC	DE	VEN	D		Piano di risanamento ambientale pilota bacino sperimentale Leogra-Timonchio - 2° stralcio funzionale - Regione del Veneto (Identico al p. 424)	Studio Altieri S.r.l., Società generale di ingegneria S.p.a.	1.000,00
195	36.00/DEAC	DE	INT	E		Indagine conoscitiva sugli strumenti di pianificazione territoriale e sui progetti di intervento nel bacino idrografico del fiume Po	Consorzio Italcopò	4.720,00
997	401.00/DEAC	DS		E		Master Plan Mediterraneo	Consorzio Pelagos, Consorzio Genova ricerche	1.000,00
1038	414.00/DEAC	DS	INT	E		Completamento piano di risanamento ambientale del bacino del fiume Ofanto	A.T.I.: Dam S.p.a., AT & S S.r.l., Insser S.r.l., Territorio S.p.a.	500,00
1040	416.00/DEAC	DS	INT	E		Programma ricerche studi e formulaz. per redazione studi pianificazione e controllo risanamento bacino Fissero-Tartaro-Canale Bianco	Dam S.p.a., TSA S.r.l.	1.550,00
1035	417.00/DEAC	DS	INT	E		Piano di bacino del fiume Fortore . . .	A.T.I.: Dam S.p.a. - AT & S S.r.l. - Insser S.r.l., Territorio S.p.a.	1.500,0
1052	422.00/DEAC	DS	UMB	E		Studi e indagini finalizzati alla prevenzione inquinamento e risanamento acquifero alluvionale area campo pozzi di Petrignano di Assisi	D'Appolonia S.p.a., R.P.A. Risorse ambientali S.p.a.	1.000,0
1028	425.00/DEAC	DS	INT	E		Piano di risanamento ambientale e tutela del bacino del fiume Ofanto	C. Lotti & Associati S.p.a.	500,0
1024	427.00/DEAC	DS	INT	E		Indagini, studi e formulazioni propositive per la redazione del piano di risanamento ambientale e tutela del bacino del fiume Trigno	Setec S.r.l.	1.500,0

(*) Importi espressi in milioni di lire.

Progr.	Codice protoc.	Tip. proven.	Reg.	Sett.	Tipolog.	Titolo del progetto	Titolare	Finanziamento concesso (*)
1011	429.00/DEAC	DS		E		Censimento delle sorgenti di inquinamento termico e chimico del fiume Arno con telerilevamento multispettrale da aereo e/o elicottero	Nier S. coop. a r.l.	1.000,00
1013	431.00/DEAC	DS	PUG	E		Studi finalizzati alla individuazione e protezione di risorse idriche sotterranee indenni per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza idrica in Puglia	Geo S.r.l.	1.000,00
1005	435.00/DEAC	DS	INT	E		Ottimizzazione tecnico economica degli interventi di dis. delle acque per il raggiungimento di assegnati obiettivi di qualità applicazione al fiume Tronto	Nier S. coop. a r.l., Tecnosynesis-STR S.p.a.	2.000,00
1032	444.00/DEAC	DS	INT	E		Piano di misure e interventi di salvaguardia del patrimonio idropotabile del bacino Tevere	Technosynesys-STR S.p.a.	2.200,00
1016	452.00/DEAC	DS	PIE	E		Progetto pilota per la pianificazione e lo sviluppo delle reti acquedottistiche industriali	Consorzio imprese: Ai Engineering S.r.l., Hydrodata S.p.a., Federpiemonte	1.500,00
1056	460.00/DEAC	DS		E		Sistema «distribuito» di supporto alla decisione per la gestione pianificazione e controllo risanamento bacino padano	Istituto ingegneria dei sistemi ed informatica (CCR-IISI-ISPRA)	900,00
1058	462.00/DEAC	DS	MAR	E		Piano di bacino del fiume Conca	Renco S.p.a.	1.500,00
1064	468.00/DEAC	DS	MOL	E		Indagini, studi e formulazioni propositive per la redazione piano risanamento ambientale e tutela bacino fiume Biferno	C. Lotti e Associati S.p.a.	1.500,00
1071	475.00/DEAC	DS	TOS	E		Contributo al Master Plan del bacino dell'Arno: fattibilità ed attivazione degli interventi di ripristino ambientale delle acque	Ansaldo Industria S.p.a., E. Todini & Partners S.r.l.	2.000,00
1073	477.00/DEAC	DS	EMR	E		Ottimizzazione tecnico economica interventi disinquinameto acque per raggiungimento di assegnati obiettivi di qualità applicazione al bacino fiume Reno	Nier S.c.r.l., Idroser S.p.a.	750,00
1075	479.00/DEAC	DS	EMR	E		Sistemi di supporto delle decisioni per la pianificazione degli usi delle risorse idriche sotterranee nel bacino idrografico del fiume Marecchia	Idroser S.p.a.	1.500,00
1077	481.00/DEAC	DS	EMR	E		Ottimizzazione tecnico economica interventi disinquinamento acque applicata al bacino idrografico del fiume Reno	Consorzio delta Po, Promotecna S.r.l.	750,00
1089	493.00/DEAC	DS		E		Censimento sorgenti inquinamento termico e chimico fiume Adige mediante telerilevamento multispettrale da aereo e/o elicottero	Nier S. coop. a r.l.	1.480,00
							Totale generale - Numero prog. 29 . . .	41.400,00

(*) Importi espressi in milioni di lire.

ALLEGATO 2

Progetti	PRESCRIZIONI
414	Limitatamente alla definizione delle proposte di intervento ed alla implementazione della banca dati (II e III fase)
425	Limitatamente alla revisione ed integrazione del quadro conoscitivo. (I fase)
414-425	È necessario il coordinamento tra i due progetti e con gli interventi già finanziati per lo stesso bacino a valere sulle risorse del programma annuale 1988 (decreto ministeriale 30 dicembre 1989)
22, 34, 36, 429, 444, 460, 475	È necessario il coordinamento tra i progetti che interessano lo stesso bacino e con i corrispondenti progetti già finanziati per gli stessi bacini a valere sulle risorse del programma annuale 1988 (decreto ministeriale 15 novembre 1990 e decreto ministeriale 30 dicembre 1989)
477-481	È necessario il coordinamento tra i due interventi che interessano lo stesso bacino

92A3063

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 giugno 1992.

Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette di Milano per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede altresì la possibilità di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1972 con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette (ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, è stato delegato al controllo ed alla certificazione dei prodotti sementieri;

Considerato che l'art. 41 dell'indicata legge numero 1096/1971 e l'art. 2 della predetta legge n. 195/1976 stabiliscono che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari;

Visti i propri decreti in data 18 dicembre 1979, 16 aprile 1980, 3 maggio 1982, 16 maggio 1985, 16 giugno 1986, 7 febbraio 1990 e 2 marzo 1991 con i quali vennero stabilite le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per il controllo e la certificazione delle sementi di specie ortive e dei prodotti sementieri delle specie agrarie;

Vista la proposta formulata dall'Ente nazionale delle sementi elette — giusta delibera n. 64/91 del 31 ottobre 1991 del proprio consiglio di amministrazione — volta ad un aggiornamento delle tariffe stabilite con i sopra citati decreti per renderle corrispondenti al costo del servizio;

Considerato che la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 24 marzo 1992, ha espresso parere favorevole alla revisione delle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri nella misura proposta dall'Ente nazionale delle sementi elette, auspicando tuttavia la riduzione di un punto percentuale di incremento rispetto a quello richiesto dall'ente medesimo;

Ravvisata, tuttavia, alla luce di quanto sopra considerato, l'opportunità di apportare gli adeguamenti alle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri, in vigore dal 2 marzo 1991, nella misura proposta dall'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano;

A termini dell'art. 41 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri, sono stabilite come da allegate tabelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO

TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

I - PRODOTTI SEMENTIERI DI SPECIE AGRICOLE

Numero d'ordine	Specie o gruppi di specie	Controllo in campo delle colture portaseme (Lire/Ha)	Controllo e cartellinatura del seme condizionato (1) (Lire/q.le)
1	Frumento e cereali minori	6.265 (minimo L. 17.800 per azienda agricola)	635
2	Riso	10.685 (minimo L. 27.055 per azienda agricola)	895
3	Mais, girasole e sorgo (ibridi)	44.500 (minimo L. 44.500 per azienda agricola)	1.610
4	Barbabietola da zucchero e da foraggio	8.900 (minimo L. 35.600 per azienda agricola) (2)	2.700 (3) 2.500 (in natura) 540 (confezione 100.000 semi) (3)
5	Patata	14.240 (minimo L. 14.240 per azienda agricola)	540 (4)
6	Medica e altre leguminose, foraggere a seme piccolo (escluso trifoglio ladino)	8.900 (minimo L. 17.800 per azienda agricola)	8.900
7	Trifoglio ladino	8.900 (minimo L. 17.800 per azienda agricola)	16.020
8	Pisello da foraggio favino e veccia	6.265 (minimo L. 17.800 per azienda agricola)	1.070
9	Graminacee foraggere, Phacelia	10.685 (minimo L. 17.800 per azienda agricola)	8.900
10	Brassicacee foraggere e oleaginose, cartamo	10.685 (minimo L. 17.800 per azienda agricola)	1.785
11	Canapa, cotone, lino, girasole, soia e papavero.	10.685 (minimo L. 17.800 per azienda agricola)	1.435
12	Foraggere, oleaginose e da fibra della categoria «Commerciale» di dimensioni uguali o superiori al frumento	—	1.435
13	Foraggere, oleaginose e da fibra della categoria «Commerciale» di dimensioni inferiori al frumento	—	3.565
14	Miscugli per erbaio	—	1.610
15	Miscugli per prato polifita	—	3.565

(1) Le tariffe previste si applicano a lotti di sementi in confezioni di peso unitario minimo di 50 kg.
Per lotti di sementi in confezioni di peso unitario inferiore a 50 kg. sono dovute 90 lire per confezione, in aggiunta alla tariffa indicata, con esclusione delle piccole confezioni CEE e CEE/B (decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981 art. 9 e successive modificazioni), per le quali sono dovute 60 lire per confezione.
Per i cartellini richiesti in sovrannumero e non utilizzati sono dovute 90 lire per cartellino; per piccole confezioni CEE e CEE/B sono dovute 60 lire per cartellino.
Per il controllo e la ricartellinatura di lotti già certificati in precedenza, si applicano le medesime tariffe previste per il controllo e la cartellinatura delle corrispondenti specie o gruppi di specie.
(2) Per i vivai la tariffa è di L. 27.055 per vivaio (minimo 35.600 per azienda agricola).
(3) Per sementi confettate la tariffa indicata è maggiorata del 10%.
(4) Anche in caso di esito negativo del precontrollo, 365 lire con minimo di 88.985 lire per campione.

II - PRODOTTI SEMENTIERI DI SPECIE ORTIVE

A) *Sementi delle categorie «pre-base», «base», «certificata»:*

Ispezioni alle colture portaseme	L. 27.055 per ettaro (minimo L. 27.055 per azienda agricola)
Ispezioni vivai	L. 16.020 per vivaio (minimo L. 62.640 per azienda agricola)
Controllo delle sementi e cartellinatura delle relative confezioni	L. 7.125/q.le di seme condizionato più L. 90 per ciascuna etichetta rilasciata
Controllo a posteriori in campo	L. 88.985 per parcella

B) *Sementi della categoria «standard»:*

Rimborso forfettario spese ispezione presso i responsabili dell'apposizione dei cartellini	L. 106.780
Rimborso forfettario per eventuali successive ispezioni che si rendessero necessarie	L. 88.985
Controllo a posteriori in campo	L. 88.985 per parcella
Analisi di laboratorio:	
purezza	L. 15.660
germinabilità	L. 14.205
ricerca semi estranei	L. 11.395 (per una sola specie) L. 16.380 (per due o più specie)

92A3078

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 giugno 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere comunale del comune di Lusciano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Luigi Pelvio è stato eletto consigliere del comune di Lusciano (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989;

Considerato che il predetto amministratore ha riportato diverse condanne penali e che a suo carico sono pendenti dei procedimenti penali;

Ritenuto che la situazione giudiziaria del predetto consigliere è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica rivestita;

Considerato che la presenza dello stesso all'interno del consiglio comunale di Lusciano rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di legge per dar luogo alla rimozione del sig. Luigi Pelvio dalla carica di consigliere del comune di Lusciano;

Visto il decreto del prefetto di Caserta numero 2700/13.1/Gab dell'11 maggio 1992;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Luigi Pelvio è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Lusciano (Caserta).

Roma, 15 giugno 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Relazione al Ministro dell'interno

Il sig. Luigi Pelvio è stato eletto consigliere del comune di Lusciano (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989.

Il predetto amministratore ha riportato condanne per emissione di assegni a vuoto in data 28 gennaio 1980 e per falso ideologico in certificati commesso da persona esercente servizio di pubblica necessità in data 5 febbraio 1980; inoltre, è stato denunciato a piede libero per ricettazione aggravata nel 1987. Il medesimo, arrestato in data 22 novembre 1986 e sottoposto in data 5 gennaio 1987 agli obblighi degli arresti domiciliari, è stato poi, in data 12 febbraio 1987, rinviato a giudizio per associazione a delinquere finalizzata al commercio di armi rese clandestine ed ancora, arrestato in data 17 marzo 1983, è stato, in data 14 febbraio 1990, rinviato a giudizio per ricettazione aggravata in concorso e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici continuata in concorso.

La posizione processuale penale del suddetto amministratore si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica rivestita.

La presenza di detto consigliere all'interno del consiglio comunale rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Lusciano e, destando allarme nella popolazione locale, incrina profondamente il rapporto di fiducia tra collettività ed amministratore con grave pregiudizio per l'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in attesta del decreto di rimozione, ha proceduto alla sospensione dalla carica di consigliere del sig. Luigi Pelvio con provvedimento n. 2700/13.1/Gab. datato 11 maggio 1992.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrono i presupposti per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Lusciano, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Luigi Pelvio dalla carica di consigliere del comune di Lusciano (Caserta).

Roma, 13 giugno 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A3099

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 giugno 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 aprile 1992, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1992, di inserimento della MAA - Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede legale in Milano, nel predetto elenco;

Vista la nota in data 8 giugno 1992, n. 230735, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha proposto la cancellazione dall'elenco, di cui al sopraindicato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, della SIDA - Società italiana di assicurazioni S.p.a. con sede in Roma, in quanto la stessa società non è all'attualità in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vita la nota in data 29 maggio 1992, con la quale la Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., con sede in Milano, già inserita nell'elenco di cui al predetto decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, ha precisato che la denominazione sociale in forma abbreviata della stessa compagnia è Milano assicurazioni S.p.a.;

Ritenuta quindi l'opportunità di cancellare dall'elenco, di cui al citato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, la SIDA - Società italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Ritenuta altresì l'opportunità di integrare il sopràindicato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992 con l'indicazione della predetta denominazione sociale in forma abbreviata della Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., già elencata nello stesso decreto in data 15 aprile 1992;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la SIDA - Società italiana di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma, è cancellata dall'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1992, citato nelle premesse.

Art. 2.

Alla denominazione sociale della Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., con sede in Milano, indicata al punto 14 dell'elenco di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1992, citato nelle premesse, è aggiunta la dizione «ovvero Milano assicurazioni S.p.a.», forma abbreviata della denominazione sociale della stessa compagnia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro: BODRATO

92A3059

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 maggio 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Caserta.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che con decreto ministeriale 20 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1966, la zona di San Leucio sita nel comune di Caserta così delimitata: «dal Belvedere, per un raggio di cinquecento metri, partendo dalla strada statale n. 87 fino a via Quercione compresa la piazza della Seta e la zona compresa nel raggio di cento metri partendo dalla detta piazza» è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella stessa legge, per i suoi caratteri di cospicua bellezza panoramica poiché costituisce un quadro naturale di incomparabile suggestività, nonché un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Considerato che con decreto ministeriale 28 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985, in tale zona sono state temporaneamente vietate modificazioni dell'assetto del territorio giusto il disposto dell'art. 1-*quinquies* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento con nota n. 8730 del 3 maggio 1991, n. 9708 del 15 maggio 1991 e n. 12668 del 28 giugno 1991 ha invitato la regione Campania a sottoporre a vincolo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, una più ampia zona, sita nel territorio comunale di Caserta, formata da tutte le particelle dei fogli catastali numeri 1, 2, 3 di Caserta, sezione San Leucio, e numeri 1, 2, 3, 4, 5 di Caserta, comprendente il monte San Silvestro e l'intera area dell'antica «Reale Colonia di S. Leucio» ossia il complesso del Belvedere, i quartieri di San Carlo e San Ferdinando, la piazza della Seta, la Vaccheria, il Casino Vecchio, l'intero monte San Leucio, il vallone Civicorno e il monte Sammacco per il suo carattere di cospicua bellezza panoramica;

Verificata l'inerzia dell'ente Regione;

Considerato che l'area suddetta, formata da tutte le particelle dei fogli catastali numeri 1, 2 e 3 di Caserta, sezione S. Leucio e numeri 1, 2, 3, 4, 5 di Caserta costituisce un *unicum* naturale nel quale il Monte San Leucio si caratterizza nel crinale nord-ovest per il bosco di roverelle, rovere, castagno, leccio, acacia, con un aspetto a macchia nella zona più alta, per la presenza di molte specie di uccelli migratori, stanziali e di rapaci notturni e per le numerose emergenze architettoniche quali il Casino Reale del Belvedere; rilevato inoltre che nella zona predetta i quartieri di S. Carlo e Ferdinando formano un complesso di estremo interesse ambientale, artistico e storico, l'acquedotto Carolino alimenta una pittoresca cascata, l'arco collinare che si estende alle spalle di Caserta si distingue per il susseguirsi di rilievi, crinali e piccole valli variamente orientate formando mutevoli scorci visuali di rilevante effetto;

Constatata l'esigenza di integrare il vincolo già esistente al fine di conservare l'integrità del paesaggio;

Visto il parere favorevole espresso in merito all'imposizione del vincolo dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 18 marzo 1992;

Decreta:

Art. 1.

La zona sita nel comune di Caserta così delimitata: tutte le particelle dei fogli catastali numeri 1, 2, 3 di Caserta - sezione San Leucio e numeri 1, 2, 3, 4, 5 di Caserta riveste particolare interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tute le disposizioni della legge stessa.

Resta ferma la prescrizione del decreto ministeriale 28 marzo 1985 (nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985) con la quale è stata integrata nella parte dispositiva la dichiarazione di notevole interesse pubblico, riguardante la zona di San Leucio nel comune di Caserta, emessa con decreto ministeriale 20 dicembre 1965 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1966).

Art. 2.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Caserta e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, scelta dell'interessato, avanti il tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 4 maggio 1992

p. *Il Ministro:* ASTORI

92A3060

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 giugno 1992.

Ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al completamento delle operazioni di smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong, provenienti dalla Nigeria. (Ordinanza n. 2291/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il comma 3 dell'art. 39 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1992, che dispone la proroga al 31 dicembre 1992 della gestione fuori bilancio del fondo della protezione civile di cui alla citata legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 aprile 1992, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1989, recante disposizioni urgenti in materia di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere, tra l'altro, con immediati interventi a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare;

Vista l'ordinanza n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1988, con la quale è stato nominato commissario straordinario *ad acta* per il compimento delle operazioni relative alla individuazione e predisposizione delle aree di stoccaggio provvisorio controllato, al trasporto ed al successivo smaltimento delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B, il dott. Luciano Guerzoni;

Vista l'ordinanza n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1988, con la quale sono stati nominati un commissario straordinario *ad acta* per la effettuazione delle operazioni preliminari finalizzate al successivo smaltimento definitivo delle terre di decorticazione provenienti dalla bonifica della discarica di Koko e dirette via mare dalla Nigeria al porto di Ravenna ed un vice commissario *ad acta* per tutte le attività tecnico-operative che rientrano nella competenza funzionale dell'autorità portuale;

Vista l'ordinanza n. 2054/FPC del 14 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1990, con la quale viene disposta la realizzazione nel territorio della provincia di Ravenna di una discarica per tossici e nocivi necessaria per lo smaltimento definitivo delle terre di decorticazione che, a causa del loro livello di contaminazione, non possono essere smaltite nelle discariche di tipo 2B;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, contenente le modalità di rendicontazione da parte di soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile;

Vista la nota prot. 92/C/92 del 12 maggio 1992 con la quale il dott. Luciano Guerzoni rimette il mandato di commissario *ad acta*;

Considerato che è urgente pervenire ad una sollecita conclusione degli interventi senza soluzione di continuità;

Ritenuto che, per motivi di sicurezza, correntezza ed efficacia del procedimento tecnico-amministrativo le ulteriori attività sono da espletarsi nel rispetto delle esigenze di continuità, anche istituzionale;

Ravvisata pertanto la necessità di avvalersi di un nuovo commissario delegato per l'espletamento delle operazioni conclusive, in sostituzione del dott. Luciano Guerzoni;

Vista la nota prot. 4799 datata 23 giugno 1992 del presidente della giunta regionale Emilia-Romagna con la quale viene designato il dott. Moris Bonacini, assessore regionale all'ambiente quale sostituto del dott. Luciano Guerzoni;

Vista la nota n. 803/Gab del 19 giugno 1992 del Ministero dell'ambiente con la quale si esprime parere favorevole all'accoglimento delle dimissioni del dottor Luciano Guerzoni ed alla sua sostituzione nell'incarico di commissario delegato con il dott. Moris Bonacini;

Dispone:

Art. 1.

Per il completamento degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi «Karin B» ed «Hai Xiong» il dott. Moris Bonacini, assessore all'ambiente della regione Emilia-Romagna, è nominato commissario delegato in sostituzione del dott. Luciano Guerzoni, dimissionario.

A tal fine, il commissario delegato esercita le competenze già spettanti al commissario dimissionario ed opera nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella di contabilità pubblica.

L'incarico ha termine con il completamento degli interventi e comunque entro il 28 febbraio 1993.

Art. 2.

Alle spese necessarie per l'attuazione della presente ordinanza si provvede mediante l'utilizzo delle somme, a suo tempo trasferite, con imputazione sul Fondo della protezione civile integrato ai sensi dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1989, n. 45, e disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, previo passaggio formale di consegne tra il commissario cedente e quello subentrante.

In tale occasione sarà altresì redatto apposito conto consuntivo della gestione del commissario dimissionario in cui saranno poste a confronto le risultanze attive e passive della gestione stessa.

Art. 3.

Il commissario delegato è tenuto a presentare il rendiconto amministrativo e finale ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente alla relazione da inviare al Ministro delegante ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Le spese predette sono recuperate nei confronti dei produttori dei rifiuti stessi, salva ogni altra azione di rivalsa per i danni dallo Stato, o da qualsiasi altro ente pubblico, subiti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A3111

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1991.

Determinazione dei criteri di coordinamento per il segretariato del Cipet ed il servizio di segreteria amministrativa assicurato dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, con la quale è stato istituito questo Comitato;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, della menzionata legge, ai sensi del quale l'articolazione degli uffici del segretariato di questo Comitato deve essere determinata, su conforme parere del Comitato stesso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto lo schema di decreto predisposto dal Ministro dei trasporti, in relazione al disposto della norma richiamata;

Visto il verbale della seduta del 2 agosto 1991 nel corso della quale questo Comitato ha approvato il suddetto schema con le rettifiche e le precisazioni nel verbale stesso indicate;

Considerato che il Consiglio di Stato, al quale si è ritenuto — ad ogni buon fine — di sottoporre lo schema in discorso, si è pronunciato favorevolmente nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;

Preso atto di quanto previsto all'art. 1, comma 3, dello schema in questione;

Ritenuto opportuno dare attuazione alla disposizione di cui sopra onde consentire la piena operatività del Comitato all'atto della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal richiamato art. 3, comma 5, della legge n. 186/1991;

Delibera:

Sono adottati i seguenti criteri di coordinamento per il segretariato ed il servizio di segreteria amministrativa assicurato, per le sedute di questo Comitato, dalla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica:

1. Il segretariato, sulla base delle direttive di questo Comitato ed in collaborazione con gli uffici della segreteria generale della programmazione economica, espleta i compiti ad esso attribuiti dalla legge 4 giugno 1991, n. 186, e relativi decreti attuativi.

Il segretariato comunica alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica i risultati delle istruttorie da esso svolte, trasmettendo i pareri delle diverse amministrazioni interessate ai singoli argomenti, e formula proposte per l'elaborazione delle determinazioni di questo Comitato.

2. La Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica svolge tutti i compiti di ordine amministrativo connessi con le sedute del Comitato ed in particolare provvede:

alla convocazione del Comitato ed ai relativi adempimenti;

alla gestione delle sedute del Comitato stesso ed in particolare alla redazione dei relativi verbali;

alla redazione delle delibere, nonché agli adempimenti conseguenti;

alle altre comunicazioni concernenti le sedute di questo Comitato.

3. Il segretariato e la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica manterranno costanti contatti operativi intesi ad assicurare la più ampia collaborazione nelle fasi di rispettiva competenza, anche tramite forme di diretta cooperazione tra funzionari dei due servizi interessati, così da garantire la massima funzionalità e speditezza all'attività del Comitato.

Roma, 28 dicembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A3066

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 271, recante: «Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM»

Il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 271, recante: «Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1992.

92A3088

Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 272, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari».

Il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 272, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1992.

92A3089

Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273, recante: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate».

Il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273, recante: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1992.

92A3090

Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti».

Il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1992.

92A3091

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:

intelligenza artificiale;
sistemi di elaborazione.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di medicina veterinaria:

microbiologia ed immunologia veterinaria.

UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

equazioni differenziali;
sperimentazioni fisica II.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di lettere e filosofia:

psicologia.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:

storia della chiesa medievale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3085

Riconoscimento della personalità giuridica del «Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni - C.I.N.E.A.S.», in Milano.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1992, atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 388, è stata riconosciuta la personalità giuridica del «Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni» in breve «C.I.N.E.A.S.», con sede in Milano, e ne è stato approvato lo statuto.

92A3119

REGIONE ABRUZZO

Autorizzazione ad imbottigliare l'acqua minerale «Fonte S. Antonio» - Sponga in contenitori in vetro e in PET

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 264 del 19 marzo 1992 la S.p.a. «Santa Croce» di Canistro è stata autorizzata ai fini di vendita ad imbottigliare l'acqua minerale denominata «Fonte S. Antonio» - Sponga del tipo come sgorga dalla sorgente, frizzante e addizionata di anidride carbonica in contenitori in vetro e in PET (polietilentareftalato) rispettivamente dalla capacità di cl 25, 33, 46, 50, 75, 92, 100 e di cl 25, 33, 50, 150 e 200 contrassegnandoli con le etichette allegate al presente atto.

92A3069

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1992 recante: «Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 23 maggio 1992)

Nella relazione del Ministro dell'interno allegata al decreto citato in epigrafe, alla pag. 4, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo del punto n. 7, dove è scritto: «...nonché del tecnico comunale...», leggasi: «...nonché del *collaboratore* tecnico comunale...».

92A3128

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, *prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189